

4. TUTELA DI MALATTIA IN CASO DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI COMPLESSE E/O PERMANENZA IN STRUTTURE

Con la circolare n. 65/2026 l'INPS ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital, permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socioriabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e permanenza presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA). Tali novità sono intervenute in conseguenza dell'introduzione di significative innovazioni finalizzate a garantire una maggiore adeguatezza delle cure e a ridurre i ricoveri ordinari non strettamente necessari, con la diffusione di modelli alternativi al ricovero tradizionale, che consentono di erogare prestazioni di elevata complessità in tempi ridotti e in strutture sanitarie diverse dal reparto ospedaliero, nonché dell'incremento della domanda dei servizi dedicati a patologie complesse, quali i disturbi psichici, le dipendenze patologiche e i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che richiedono interventi multidisciplinari e, in alcuni casi, forme di ospitalità residenziale o semiresidenziale. Tali modalità operative, anche se non sempre configurano un ricovero ordinario, determinano per il lavoratore un'effettiva incapacità di svolgere l'attività lavorativa, perciò l'INPS, con la circolare in trattazione, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie.

Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital (Day service ambulatoriale - DSA; Day surgery; Macro Attività Ambulatoriale Complessa - MAC; Bassa Intensità Chirurgica - BIC; Pacchetto Ambulatoriale Complesso - PAC; Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali - PDT)	Tali fattispecie vengono equiparate al day hospital. Nel periodo delle cosiddette "dimissioni protette": sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la Struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati; gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo con certificazione medica.
Centri di Salute Mentale (CSM)	Le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, indennizzabili come malattia. L'eventuale ospitalità notturna, laddove formalmente prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al regime di day hospital.
Strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre	Per l'equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche sanitarie devono soddisfare i requisiti

strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali	normativi previsti (tra i quali: presenza di una Direzione sanitaria; cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale aggiornato; procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze; tracciabilità delle presenze e delle attività; disponibilità di personale qualificato 24 ore su 24) e operare in regime autorizzato/accreditato. In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l'equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica. I ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), la permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie e i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva e i Centri di cui all'art. 26 della L. 833/1978, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Stesse considerazioni per i ricoveri presso la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice. Diversamente, le prestazioni complesse in Day service presso le Case della Comunità sono equiparate al day hospital. Le prestazioni semiresidenziali sono equiparate, previa certificazione medica, alla malattia comune, al pari della permanenza in strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e la partecipazione a programmi riabilitativi presso Centri Diurni. In questi casi, permane quindi l'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l'indirizzo della struttura.
Strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) annesse alle Unità Operative di Pronto Soccorso	La permanenza presso il Pronto Soccorso o presso le citate Unità presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.
Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche	La permanenza presso le strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero purché le comunità terapeutiche operino in regime sanitario, con équipe comprendente un medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) e devono risultare autorizzate o accreditate dal SSN. Per il riconoscimento dell'indennità di ricovero, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi.

	Invece, la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria e la permanenza semiresidenziale sono equiparate alla malattia comune, previa idonea certificazione medica e con obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità.
Centri per Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)	Le prestazioni rese in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, sono equiparati al ricovero ospedaliero, purché ricorrano i requisiti minimi di accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) e presenza di équipe multidisciplinare. Diversamente, le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune con conseguente necessità di certificazione medica e reperibilità presso la struttura.